

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1 - Disciplina normativa di riferimento

1. I rapporti tra il Comune di Fonte Nuova, di seguito denominato Ente, e il contraente aggiudicatario del presente servizio, di seguito denominato Tesoriere, sono regolati dalla disciplina normativa vigente ed in particolare:

- dal R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- dalla legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs 11/2010;
- dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs 118/2011;
- dal D.Lgs 50/2016;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate.

Articolo 2 - Oggetto del servizio e durata

1. La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria dell' Ente che consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all' Ente e dalla stessa ordinate, ai servizi connessi e alla custodia di titoli e valori nonché a tutti gli adempimenti inerenti alle suddette operazioni previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, dal presente Capitolato e dallo "Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria".
2. Il servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 210, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, avrà durata quinquennale.

Articolo 3 - Corrispettivo e spese di gestione

1. Il servizio di cui alla presente convenzione viene effettuato a titolo gratuito, senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso o aggio, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.
2. Tutte le spese per la gestione del servizio, anche se riferite ai necessari rapporti con l'Ente, sono a carico esclusivo del Tesoriere salvo eventuali oneri a carico dell'Ente stabiliti per legge. L'eventuale rimborso sarà effettuato dall'Ente dietro presentazione da parte del Tesoriere di apposita nota dimostrativa.
3. Spetta al Tesoriere la commissione, di cui agli obblighi contrattuali, inerente il servizio POS.

Articolo 4 - Luogo di esecuzione del servizio

1. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere presso la filiale ubicata nel territorio dell'Ente, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.
2. Sarà in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul territorio nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore della Città metropolitana nonché per la riscossione di pagamenti disposti dalla stessa, senza alcun onere o commissione a suo carico.

Articolo 5 - Responsabilità del Tesoriere

1. Il Tesoriere deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. Il Tesoriere è responsabile:
 - per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
 - del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Ente in conseguenza dell'inosservanza, da parte del Tesoriere o dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
3. Il Tesoriere è, inoltre, specificamente responsabile ai sensi di legge:
 - delle somme e dei valori affidatigli; ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti;
 - dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente;
 - della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alle eventuali irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
4. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Articolo 6 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, anche nell'ipotesi di norme sopravvenute che modifichino la situazione previgente, fatto salvo il diritto del Tesoriere al rimborso delle spese già sostenute di cui al precedente art. 3.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da darsi con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto

1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.
2. Nel caso di inosservanza anche di una sola delle obbligazioni contrattuali l'Ente provvederà a diffidare, in forma scritta, il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni 10.
3. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio l'Ente provvederà a diffidare, in forma scritta, il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine perentorio di giorni 10.
4. In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto nella convenzione stipulata si procederà all'applicazione della penalità risultante dalle obbligazioni contrattuali.
5. L'applicazione di tale penalità avverrà previa contestazione mediante lettera raccomandata.
6. Il Tesoriere, fatto salvo l'adempimento di cui ai punti precedenti, avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
7. L'Ente ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell'art 1456 del Codice civile quando, contestata preventivamente al Tesoriere per almeno tre volte mediante nota scritta l'inadempienza colposa agli obblighi contrattuali dalla presente convenzione, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.
8. L'Ente ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell'art 1456 del Codice civile in tutti i casi di inadempienze del Tesoriere qualificate da colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge.
9. Inoltre, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto il Tesoriere risponderà di tutti i danni che possono derivare all'Ente da tale risoluzione anticipata compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto stipulato da parte di un'altro istituto.

Articolo 8 - Vicende soggettive del Tesoriere

1. In caso di estinzione della società, l'Ente potrà risolvere il contratto.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Articolo 9 - Eventuale proroga del contratto

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 10 – Ulteriori servizi del Tesoriere

1. Il Tesoriere nel corso del contratto di tesoreria, oltre all'espletamento delle attività previste dal Testo Unico, può proporre ai dipendenti dell'Ente qualsiasi iniziativa/agevolazione che abbia per i dipendenti stessi, riflessi in termini di convenienza finanziaria.

Articolo 11 - Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Ente derivanti dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Ente, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Ente medesimo.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Ente ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso l'Ente, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 13 - Disposizione a tutela del lavoro

1. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le

- disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi.
2. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria. In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
 3. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa - senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.
 4. Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà essere inserito - giusta rapporto di lavoro subordinato - nell'organico dell'appaltatore ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., previsti dalla Legge.
 5. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
 6. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
 7. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
 8. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
 9. L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o case, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.
 10. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 14 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli*

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 15 - Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fonte Nuova, sito in via Machiavelli, n. 1, Fonte Nuova, 00013- Roma
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è Management & Consulting s.r.l., e costituisce il punto di contatto per gli utenti che vogliono ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l'Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato all'indirizzo e-mail privacy@mandc.it
3. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. I dati contenuti nei documenti vengono richiesti per il procedimento di sottoscrizione ed esecuzione della presente convenzione, avente ad oggetto la "gestione del servizio di tesoreria del Comune di Fonte Nuova". Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi alla sottoscrizione di tale convenzione, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui la Società è parte ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune
5. Il conferimento dei dati indicati nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per il Comune di concludere il suddetto procedimento.
6. I dati saranno trattati con strumenti cartacei, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Comune, in conformità alla normativa vigente e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
7. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l'espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Comune. I dati

non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione "Trasparenza" del sito web istituzionale del Comune.

8. I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
9. Il trattamento cessa alla scadenza del contratto. La cessazione del trattamento comporta la consegna dei dati personali, trattati dal Responsabile Esterno per conto dell'Ente, allo stesso Comune di Fonte Nuova e la distruzione di eventuali copie conservate presso il Tesoriere, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
10. All'interessato sono riconosciuti i diritti di:
 - ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
 - ottenere l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono comunicati;
 - opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione);
 - ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare;
 - ricevere i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a protocollo@cert.fonte-nuova.it
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
L'interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
11. L'Ente, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

Articolo 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

INDICE

Articolo 1 - Disciplina normativa di riferimento	1
Articolo 2 - Oggetto del servizio e durata	1
Articolo 3 - Corrispettivo e spese di gestione	1
Articolo 4 - Luogo di esecuzione del servizio	2
Articolo 5 - Responsabilità del Tesoriere	2
Articolo 6 - Recesso unilaterale dal contratto	2
Articolo 7 - Risoluzione del contratto	3
Articolo 8 - Vicende soggettive del Tesoriere	3
Articolo 9 - Eventuale proroga del contratto	4
Articolo 10 - Ulteriori servizi del Tesoriere	4
Articolo 11 - Cessione dei crediti	4
Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto	4
Articolo 13 - Disposizione a tutela del lavoro	4
Articolo 14 - Incompatibilità	5
Articolo 15 - Foro competente	6
Articolo 16 - Tutela dei dati personali	6
Articolo 17 - Norma di rinvio	7